



**SIS SCHOOL**

**Scuola Secondaria di Primo Grado**

## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

**REG - Data20/05/2020 – Rev.0**

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

Premessa .....	3
<b>Capitolo I –Funzionamento della Scuola .....</b>	<b>3</b>
Art.1 Entrata.....	3
Art.2 Uscita.....	3
Art. 3 Richiesta Uscita Autonoma E Dichiarazione Da Parte Dei Genitori .....	4
Art.4 Uscite Anticipate .....	4
Art.5 Assenze.....	4
Art.6 Ricreazione .....	5
Art. 7 Introduzione Di Alimenti A Scuola .....	5
Art. 8 Uso Del Bagno .....	5
Art. 9 Infortuni E Malori Durante L’orario Scolastico .....	5
Art. 10 Danni E Risarcimenti .....	6
Art. 11 Oggetti Di Valore .....	6
Art. 12 Divieto Di Utilizzo Del Cellulare E Diffusione Immagini E Filmati .....	6
Art. 13 Accesso Di Esterni Ai Locali Scolastici .....	6
Art. 14 Interventi Disciplinari: .....	7
Art.15 Visite Guidate, Uscite Didattiche, Viaggio Di Istruzione .....	7
Art. 16 Divieti Per I Genitori .....	7
Art.17 Responsabilità Della Scuola Oltre L’orario Scolastico .....	8
Art.18 Rapporti Scuola-Famiglia .....	8
Art. 19 Patto Di Corresponsabilità .....	8
<b>Capitolo II - Comportamenti da sanzionare e provvedimenti.....</b>	<b>8</b>
Art. 20 Provvedimenti Disciplinari: Principi Generali .....	8
Art. 21 Comportamenti Che Configurano Mancanze Disciplinari.....	9
Art 22 - Punizioni disciplinari- interventi educativi correttivi e disposizioni in materia di sanzioni disciplinari .....	9
Art. 23 – Organo Di Garanzia Interno .....	11
Art. 24 - Organo Di Garanzia Regionale .....	11
<b>Capitolo III- Regolamentazione visite guidate, viaggio di istruzione.....</b>	<b>11</b>
Art. 25 Le Uscite Didattiche .....	11
Art. 26 Comportamenti Dello Studente .....	12

**PREMESSA**

Il Regolamento d'Istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del PTOF secondo criteri di trasparenza e coerenza.

Il Regolamento d'Istituto ha come finalità:

- Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell'Istituto Scolastico;
- Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi;
- Contribuire attraverso l'osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile al conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell'istituzione scolastica.

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono con la scuola.

Ai genitori è chiesto l'impegno a rispettarne le regole e ad operarsi affinché vengano rispettate dai propri figli.

Il Regolamento è soggetto ad integrazioni e modifiche che possono essere apportate previa approvazione del Consiglio d'Istituto.

## **CAPITOLO I FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA**

**Art.1 Entrata**

- a. Gli alunni sono tenuti alla puntualità: l'entrata dovrà svolgersi in maniera ordinata per evitare incidenti, sotto il controllo dei collaboratori scolastici;
- b. L'orario d'ingresso è compreso tra le 7.55 (orario di apertura del portone) e le 8.00 (orario di inizio delle lezioni);
- c. L'ingresso degli alunni nella scuola avviene esclusivamente attraverso l'accesso di Via R. Ragone, 39.
- d. Il docente dovrà trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell'orario dell'inizio del proprio turno di lavoro. Gli alunni devono essere accolti in classe dal docente
- e. L'ingresso in classe è alle ore 8,00, dove verrà effettuato l'appello con la registrazione degli assenti o i ritardatari sul registro di classe.
- f. Ogni ritardo, oltre 10 minuti dall'inizio delle lezioni, dev'essere sempre giustificato entro il giorno successivo con l'apposito libretto. Da questa procedura sono esentati gli alunni con particolari esigenze certificate. La mancata giustificazione del ritardo (o dell'assenza), comporta un'immediata comunicazione alla famiglia, scritta sul diario a cura dell'insegnante della prima ora; qualora l'alunno dovesse giustificare per più di 3 volte il ritardo, sarà cura del docente coordinatore, anche su segnalazione dei colleghi, avvertire telefonicamente la famiglia. Il ritardo reiterato (più di 3 volte nell'arco del mese), anche se regolarmente giustificato, viene comunicato alla famiglia, sempre a cura del coordinatore di classe, attraverso apposito modulo di segnalazione che verrà inoltrato – tramite alunno e previo contatto telefonico – alla famiglia, la quale dovrà restituirlo controfirmato. Il persistere del ritardo e/o la mancata giustificazione comporta la convocazione dei genitori da parte dell'Ufficio di Presidenza.

**Art.2 Uscita**

- a. Gli alunni devono uscire in ordine ed in silenzio, vigilati dagli insegnanti che li accompagneranno fino al portone d'ingresso della scuola. Il Docente verifica lo stato dell'aula prima di accompagnare gli alunni all'uscita; in caso di riscontro negativo fa rientrare gli alunni per sistemare l'aula. I collaboratori scolastici devono sorvegliare l'uscita dall'edificio scolastico.

**Art. 3 Richiesta uscita autonoma e dichiarazione da parte dei genitori**

- a. Gli alunni potranno lasciare autonomamente i locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, previa autorizzazione rilasciata da entrambi i genitori, da tutori e da soggetti affidatari (art. 19 bis L172/2017 e nota MIUR 2379/2017)
- b. Il dirigente scolastico, su richiesta della famiglia, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del livello di autonomia raggiunto, può consentire l'uscita autonoma al termine delle lezioni agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado.
- c. La richiesta di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari secondo un apposito modello fornito dalla Scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico
- d. La domanda comprende, tra l'altro, una dichiarazione nella quale la famiglia attesta la conoscenza delle disposizioni e delle procedure attivate dalla scuola attraverso il presente regolamento, accetta e condivide tali disposizioni per quanto di competenza. La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti, non tanto per esonerare la Scuola da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per manifestare in modo inequivocabile la volontà di far subentrare, all'uscita da scuola, la propria vigilanza potenziale alla vigilanza effettiva del personale scolastico, nonché esprimere il consenso verso le pratiche e le procedure attivate al riguardo dall'Istruzione Scolastica.
- e. L'autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l'orario ordinario di lezione e i genitori s'impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a bambino/a personalmente o tramite persona delegata.

**Art.4 Uscite anticipate**

- a. Ogni uscita anticipata deve essere richiesta dal genitore sull'apposito libretto e presentata dall'alunno al docente della prima ora che la annoterà sul registro, la comunicherà alla segreteria che, a sua volta, la verificherà direttamente con il genitore attraverso riscontro telefonico.  
Nessun alunno potrà lasciare la scuola senza opportuna autorizzazione compilata da un genitore.  
In caso di evento imprevisto (malore, infortunio, ecc.) la scuola contatta il genitore che provvede al ritiro dell'alunno compilando l'apposito registro.  
Per una migliore organizzazione dell'attività didattica, il genitore che prevede l'uscita anticipata del proprio figlio, è invitato a comunicarlo ai docenti con congruo anticipo.  
Qualora la scuola dovesse disporre l'uscita anticipata degli alunni, ne darà comunicazione ai genitori, controllando le firme per conferma sul libretto e contattando i genitori anche via telefono.

**Art.5 Assenze**

- a. Dopo cinque giorni consecutivi di assenza è richiesto il certificato medico;
- b. L'assenza dovrà essere giustificata sull'apposito libretto controfirmato dal genitore, il giorno del rientro a scuola;
- c. La giustificazione deve essere presentata al docente della 1° ora;
- d. Per le assenze non giustificate, dopo tre giorni, verrà data comunicazione alle famiglie da parte del coordinatore di classe;
- e. L'allievo che superi il limite di assenza previsto dalla normativa (3/4 del monte ore annuale, come stabilito nel D.P.R.122/2009) non sarà ammesso alla classe successiva o agli esami, tranne che nel caso in cui tali assenze siano dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- f. I genitori sono tenuti a firmare entro il giorno successivo le comunicazioni che di volta in volta vengono loro inviate.

**Art.6 Ricreazione**

- a. La ricreazione si svolge in aula, sotto la sorveglianza dei docenti;
- b. L'intervallo si svolgerà in classe dalle ore 10.50 alle ore 11.05;
- c. Durante la ricreazione saranno presenti i collaboratori che vigileranno sugli alunni.

**Art. 7 Introduzione di alimenti a scuola**

- a. In conformità alla normativa vigente, è possibile portare a scuola per feste (compleanni o simili) solo torte e alimenti confezionati industrialmente con indicazioni dettagliate degli ingredienti e data di scadenza.
- b. Non possono essere portati a scuola dolci e alimenti preparati a casa dalle famiglie, eccetto che come merenda personale.
- c. È vietato agli alunni lo scambio delle rispettive merende.
- d. Nel caso in cui siano presenti alunni con allergie certificate, i docenti dovranno prestare la massima attenzione.
- e. È assolutamente vietato lasciare incustoditi cibi, bottiglie non completamente svuotate e altro materiale deteriorabile.
- f. È altresì vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rilevarsi tossiche o dannose;
- g. Prima di proporre attività che richiedano l'uso di sostanze particolari e alimenti (paste, farine, legumi...), i docenti devono verificare che non vi siano casi di allergie specifiche e intolleranze ai suddetti prodotti.

**Art. 8 Uso del bagno**

- a. L'alunno può chiedere di recarsi ai servizi durante le lezioni, preferibilmente evitando la prima e l'ultima ora. Ciascun docente può autorizzare a uscire 2 o più allievi valutando al momento la necessità o la presenza di un malessere nell'ora di lezione;
- b. Usciranno un maschio ed una femmina per volta;
- c. Per particolari esigenze sarà consentito l'uso del bagno anche al di fuori dell'orario previsto, ma con l'esplicita autorizzazione del docente;
- d. Nei corridoi non si corre ed è doveroso mantenere il silenzio per non disturbare l'attività delle altre classi.

**Art. 9 Infortuni e malori durante l'orario scolastico**

- a. In caso di malessere o eventuale incidente dell'allievo, l'insegnante avvertirà immediatamente la famiglia; in caso di particolare gravità o di irreperibilità dei genitori, la scuola è autorizzata a contattare il 118 e ad avvertire l'addetto al primo soccorso;
- b. I docenti dovranno presentare, entro le 24 ore, denuncia scritta all'ufficio di segreteria per ogni situazione di infortunio di alunni verificatasi durante il loro servizio
- c. Il genitore è tenuto, all'inizio dell'anno scolastico, a fornire alla segreteria tutti i recapiti telefonici utili in caso di necessità. Inoltre il genitore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
- d. La Segreteria provvederà a fornire copia dell'elenco dei recapiti al responsabile di Plesso.

**Art. 10 Danni e risarcimenti**

- a. Il corretto uso dell'edificio scolastico e dei suoi arredi è un irrinunciabile comportamento di civiltà. I beni scolastici sono di proprietà della collettività e ad essa si deve rispondere per la buona conservazione.
- b. E' vietato arrecare danno, di qualsiasi tipo, al patrimonio della scuola.
- c. Per eventuali danni ad ambienti, ad apparecchiature, a strutture e ad arredi scolastici procurati da alunni, saranno considerati responsabili i rispettivi genitori, i quali avranno l'obbligo di provvedere al relativo risarcimento.
- d. Nell'ipotesi che non sia possibile identificare il responsabile del danneggiamento sarà applicato, ove possibile, il principio di corresponsabilità collettiva. In tal caso l'obbligo del rimborso, per un importo corrispondente al valore del bene danneggiato, verrà addebitato all'intero gruppo classe, dividendolo in parti uguali.
- e. L'entità dei danni sarà determinata dalla Presidenza.

**Art. 11 Oggetti di valore**

- a. Gli alunni non devono portare all'interno dell'Istituto scolastico nessun oggetto di particolare valore, incluso il cellulare, il cui utilizzo è assolutamente vietato. *(vedi art.12)*
- b. L'amministrazione scolastica declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti o perdite.

**Art. 12 Divieto di utilizzo del cellulare e diffusione immagini e filmati**

- a. In ottemperanza a quanto disposto dal MIUR (circ. n. 30 del 15/03/2007 e relativi atti di indirizzo) e nel rispetto della privacy, è severamente proibito agli alunni utilizzare, all'interno dell'Istituto, apparecchi di telefonia mobile e qualunque altro dispositivo elettronico (video telefonini, apparecchi con fotocamera integrata) se non esplicitamente autorizzato dal docente.
- b. Il telefono cellulare va tenuto rigorosamente spento per l'intera giornata scolastica e dovrà essere riposto, sin dalla prima ora, in apposita custodia, a sua volta preservata in un cassetto della cattedra o in un armadietto in dotazione alla classe.
- c. Ai contravventori sarà sequestrato il telefono, che sarà preso in consegna dalla presidenza per essere consegnato esclusivamente al genitore.
- d. È assolutamente vietato rendere pubblici e trasmettere a terzi dati di qualsiasi natura, ivi inclusi immagini, filmati, registrazioni audio, concernenti persone ed attività svolte in ambito scolastico; inserire i contenuti digitali dei medesimi dati summenzionati in rete.
- e. Per inosservanza del suindicato divieto saranno applicate rispettivamente le seguenti sanzioni:
  1. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da valutare, comunque non inferiore ai 5 giorni;
  2. possibile esclusione dell'alunno, per ulteriori periodi dalla partecipazione, alle attività scolastiche non obbligatorie, ivi inclusi viaggi d'istruzione e uscite didattiche;
  3. applicazione della normativa vigente in materia di privacy.
- f. Qualora dall'utilizzo improprio del cellulare si vengano a determinare danni all'immagine, alla reputazione, alla dignità proprie o altrui, le suindicate sanzioni saranno applicate al massimo grado.

**Art. 13 Accesso di esterni ai locali scolastici**

L'accesso di esterni alla scuola avviene previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste. Sono esclusi da un'autorizzazione esplicita i

genitori chiamati per indisposizione degli alunni, i genitori convocati a colloquio, gli esperti esterni, i genitori membri di commissioni della scuola.

**ART. 14 Interventi disciplinari:**

- a. Il grave disturbo delle lezioni sarà annotato sul registro di classe e comunicato a casa;
- b. Dopo la terza annotazione verranno convocati i genitori.
- c. Per atti particolarmente gravi si chiederà l'ammonizione e la convocazione dei genitori; mentre per la sospensione sarà convocato il Consiglio di Classe.
- d. Qualora si presenti la necessità di dover comunicare con le Famiglie, ci si servirà del telefono e comunicazione scritta.
- e. In caso di problemi gravi del gruppo-classe può essere richiesta una convocazione dei genitori, dopo aver riunito il Consiglio di Classe.
- f. Manifestazioni di violenza fisica (pugni, calci, schiaffi ecc.) saranno punite con l'immediata sospensione.
- g. Manifestazioni di tipo verbale a carattere razziale – antisemitico – cyber bullismo – saranno punite con l'immediata sospensione.

**Art.15 Visite guidate, uscite didattiche, viaggio di istruzione**

- a. Le visite devono essere coerenti:
  - Con la programmazione didattica della classe
  - Con le finalità educative espresse dal PTOF.
- b. Qualunque attività che deve essere svolta al di fuori della scuola sarà preavvisata alle famiglie che daranno l'autorizzazione all'uscita didattica.
- c. Le visite devono essere inserite nella programmazione didattica della classe e devono includere gli accompagnatori, il supplente, la meta, la data o il periodo, il mezzo di trasporto e il costo.
- d. I viaggi di istruzione e le uscite didattiche non possono svolgersi nell'ultimo mese di lezione, salvo quelli legati a particolari ed eccezionali eventi.
- e. In generale il numero delle visite non deve essere superiore a 5 per classe.
- f. È obbligatoria l'assicurazione relativa alla Responsabilità Civile.
- g. L'alunno che non partecipasse alle suddette attività sarà inserito in altra classe.
- h. Si fa presente che, durante le uscite didattiche, in caso di danni a persone o cose esiste una corresponsabilità fra scuola e famiglie: infatti oltre alla "culpa in vigilando" esiste anche la "culpa in educando": (Art. 2048, 1° comma c.c.).
- i. Per gravissimi motivi disciplinari, il Consiglio di Classe si riserva l'esclusione degli allievi dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione.
- j. Durante le attività esterne, gli alunni lasceranno a casa il cellulare; pertanto qualsiasi foto inerente l'uscita didattica, potrà essere prodotta con propria fotocamera.

**Art. 16 Divieti per i genitori**

Non è consentito:

- a. accedere ai locali scolastici al di fuori degli orari di ricevimento degli uffici e dei docenti;
- b. consegnare merende, alimenti o materiale didattico di alcun tipo durante le ore di lezione.

**Art.17 Responsabilità della scuola oltre l'orario scolastico**

- a. Al di fuori del normale orario scolastico, l'Istituto non risponde di nessun danno causato a persone o cose. Per quanto predetto, è fatto divieto agli alunni di sostare all'interno di qualsiasi spazio (aperto o chiuso) di pertinenza dell'Istituto fuori dal normale orario scolastico.

**Art.18 Rapporti scuola-famiglia**

I rapporti scuola famiglia si esplicano attraverso:

- a. gli incontri degli Organi collegiali, i colloqui trimestrali, in orario pomeridiano;
- b. i colloqui individuali in orario antimeridiano;
- c. di tali incontri è possibile reperire il calendario dettagliato sul sito web e tramite avviso da parte dei docenti;
- d. gli avvisi rivolti alle famiglie e quant'altro di interesse comune è pubblicato sul sito web che pertanto resta l'unica fonte ufficiale di tutte le comunicazioni diffuse dalla scuola a cui si aggiungono gli avvisi di competenza diretta dei docenti di classe.

**Art. 19 Patto di corresponsabilità**

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

**CAPITOLO II****COMPORAMENTI DA SANZIONARE E PROVVEDIMENTI STATUTO  
DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE  
(D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235)**

**Premessa:** le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità e di giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Esse sono inoltre ispirate al principio di riparazione del danno anche se questa non estingue la mancanza. L'allontanamento dalle lezioni, in via generale e salvo recidive, prevede l'obbligo della frequenza. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15gg., la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con gli organi competenti, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**Art. 20 Provvedimenti disciplinari: principi generali**

- a. Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.
- b. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- c. Premesso che la sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva e tiene conto anche della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore delle comunità scolastica.
- d. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.



- e. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.
- f. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- g. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- h. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
- i. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. (Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di istituto se superiori a 15 giorni)
- j. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- k. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- l. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- m. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame.

**Art. 21 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari**

- a. Mancanza ai doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate.
- b. Mancato assolvimento degli impegni di studio: non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari, negligenza ricorrente, disturbo attività scolastica.
- c. Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni.
- d. Comportamenti irrispettosi ed offensivi verso gli altri attraverso parole, gesti o azioni.
- e. Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari interne: utilizzo improprio del cellulare, senza specifica autorizzazione del docente, comportamento inadeguato nei bagni, nei corridoi, durante l'accesso e l'uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola. Ogni altro comportamento inadeguato e/o scorretto durante lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola (es. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell'istituzione scolastica).
- f. Comportamento recante danno al patrimonio della scuola e utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi, mancato rispetto dell'ambiente scolastico.
- g. Comportamento configurabile come reato: reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minaccia, percosse, ingiurie).
- h. Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ...)
- i. Abbigliamento poco consono al contesto scolastico.

**Art 22 - Punizioni disciplinari- interventi educativi correttivi e disposizioni in materia di sanzioni disciplinari**

1. Agli alunni che tengano comportamenti configurabili come mancanze disciplinari sono inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

<b>SANZIONI DISCIPLINARI</b>			
<b>Comportamento sanzionabile</b>	<b>Organo competente</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Sanzione in caso di reiterazione</b>
Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	-docente -dirigente scolastico	-annotazione sul diario/libretto/registro	-convocazione del genitore
Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici	-docente -dirigente scolastico	-sequestro dispositivo - consegna dispositivo Dirigente scolastico	-convocazione del genitore - Provvedimento di sospensione
Danneggiamento delle cose proprie o altrui	-docente -Dirigente scolastico -consiglio di classe	-annotazione sul registro -convocazione del genitore -riparazione economica del danno	-convocazione del genitore -Richiesta risarcimento
Danneggiamento di strutture o attrezzature scolastiche	-docente -dirigente scolastico -consiglio di classe	-annotazioni sul registro -convocazione del genitore Riparazione economica del danno	--convocazione del genitore -Richiesta risarcimento
Comportamento lesivo della propria o altrui incolumità	-docente -dirigente scolastico -consiglio di classe	-annotazione sul registro -convocazione del genitore Esclusione da uscite didattiche e viaggi di istruzione	-provvedimento di sospensione immediata
Comportamento scorretto e offensivo nei confronti di altre persone	-docente -dirigente scolastico -consiglio di classe	-annotazione sul registro -convocazione del genitore -esclusione da uscite didattiche e viaggi di istruzione	-provvedimento di sospensione immediata
Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone, bullismo, turpiloquio, blasfemia	-docente -dirigente scolastico -consiglio di classe -consiglio d'istituto	-annotazione sul registro -convocazione del genitore -esclusione da uscite didattiche e viaggi di istruzione -provvedimento di sospensione	-provvedimento di sospensione superiore ai quindici giorni -esclusione dello scrutinio finale

Le sanzioni disciplinari verranno segnalate nel fascicolo personale dello studente e lo seguiranno nell'*iter* scolastico.

Al genitore dell'alunno a cui sia stato applicato un provvedimento disciplinare è consentito presentare ricorso all'Organo di Garanzia, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

**Art. 23 – Organo di garanzia interno**

1. E' costituito da Dirigente scolastico, che lo presiede, n. 2 docenti designati dal Collegio dei docenti, n. 2 genitori eletti dal comitato genitori.
2. In tale sedi, vengono nominati anche i membri supplenti, subentranti in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'organo di garanzia che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione
3. L'organo di Garanzia deve esprimersi entro dieci giorni dalla notifica del ricorso, pertanto il Dirigente Scolastico provvederà a convocare una seduta entro 5 giorni dalla notifica del ricorso, provvedendo alla raccolta di tutti i dati utili (testimonianze, evidenze dell'accaduto).
4. La seduta è valida in presenza di tutti i membri.
5. Il componente impedito a intervenire deve far pervenire preventivamente e per iscritto al Presidente, la motivazione giustificativa dell'assenza.
6. Il Dirigente, in qualità di presidente, nomina un segretario verbalizzante.
7. L'esito del ricorso è comunicato per iscritto al ricorrente.

**Art. 24 - Organo di garanzia regionale**

1. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto.
2. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
3. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**CAPITOLO III****REGOLAMENTAZIONE VISITE GUIDATE, VIAGGIO DI ISTRUZIONE****Art. 25 Le uscite didattiche**

- Viaggi di istruzione in Italia: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico – ambientali, economici, artistici e culturali.
  - Visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa e si prefiggono gli obiettivi di cui sopra. Non comportano pernottamento fuori sede.
  - Visite didattiche: sono occasionali, nel territorio comunale e limitrofo, nell'ambito dell'orario delle lezioni.
  - Visite per attività sportive: vi rientrano le tipiche manifestazioni sportive (gare, saggi...)
1. I consigli di classe annualmente propongono le mete delle uscite in base alle esigenze scolastiche e ai piani di lavoro programmati;
  2. Redatto il piano delle visite guidate la scuola affida il servizio di trasporto mediante bando ad evidenza pubblica e il contratto con la ditta aggiudicataria ha la durata di un anno.
  3. Per i viaggi d'istruzione si contattano le agenzie per i preventivi e si provvede alle relative delibere.

4. La quota definita secondo un ottimale rapporto qualità prezzo, viene versata sul c/c postale della scuola dal genitore.
5. Gli alunni che non partecipano al viaggio di istruzione svolgono attività didattica, anche tramite l'inserimento in altra classe.
6. Nel caso in cui sussistano problemi di ordine educativo, disciplinare, di sicurezza, sarà il consiglio di classe a valutare la partecipazione o meno all'iniziativa.

### **Art. 26 Comportamenti dello studente**

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.

1. È severamente vietato detenere bevande alcoliche, sigarette e farne uso.
2. È d'obbligo:
  - Sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi.
  - In albergo muoversi in modo ordinato, evitando che ogni rumore possa ledere il diritto dell'altrui tranquillità. Eventuali danni procurati durante il soggiorno saranno addebitati alle famiglie degli studenti assegnatari della camera.
  - Non spostarsi dalle camere assegnate senza autorizzazione dei docenti.
  - Non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte.
  - Utilizzare i telefoni cellulari solo secondo gli orari e le disposizioni avute dai docenti accompagnatori.
  - Nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il dirigente scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico delle famiglie degli allievi responsabili.
  - La dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente
  - La dichiarazione da parte delle famiglie di esigenze rispetto a particolare regime alimentare seguito o a eventuali intolleranze alimentari.